

## **Titolo I – Denominazione e sede**

### **Art. 1 - Denominazione**

Tra i soggetti che effettuano, o sono in possesso dei titoli per effettuare, la professione di Infermieri Legali e Forensi viene costituita una Associazione Nazionale, con la denominazione: AILF.

### **Art. 2 - Sede**

La sede dell'Associazione è fissata nella città di residenza del Presidente.

## **Titolo II – Oggetto sociale**

### **Art. 3**

L'Associazione, al fine di perseguire gli scopi culturali che si propone, ha per oggetto:

- il promuovere la qualificazione dei soci, il loro aggiornamento, la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- il contribuire alla diffusione della professione negli ambiti previsti dalla vigente legislazione ed al suo riconoscimento negli ambiti che le competono;
- il coinvolgere e rappresentare gli Infermieri Legali e Forensi nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, l'organizzazione del lavoro, i rapporti tra operatori, i rapporti con le Istituzioni, i cittadini, gli enti pubblici, gli Ordini e i Collegi Professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale;
- promuovere la conoscenza delle procedure nei casi di malpractice nell'area sanitaria e di assistenza sui protocolli sanitari e dei diritti o doveri dei cittadini e degli esercenti la professione di infermiere;
- la promozione e realizzazione di programmi rivolti all'educazione e alla salute della popolazione e all'ambiente con la realizzazione di attività di ricerca scientifica al fine di diffondere nella società civile la conoscenza delle problematiche di dipendenza, di abusi e violenza, anche attraverso l'istituzione di sportelli, permanenti o temporanei, propri o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

Il raggiungimento di detti scopi potrà essere attuato anche attraverso adesioni a Federazioni, Società scientifiche o altre associazioni nazionali o internazionali, o attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con Ministeri, Regioni, Enti Locali ed Università;

## **Titolo III – Dei soci**

### **Art. 4**

Possono diventare soci tutti coloro che siano Infermieri con Master in Infermieristica Legale e Forense, o parificato, o che si riconoscano nella filosofia della Associazione medesima e ne perseguano gli scopi associativi.

I soci possono essere Ordinari, Onorari e Sostenitori.

I soci Ordinari sono coloro i quali, in possesso del requisito di cui al 1° comma, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi hanno diritto di voto.

I soci Onorari sono figure interne od esterne alla professione, che abbiano operato nell'interesse dell'Associazione o dei suoi scopi. Vengono proposti dai soci o dall'Ufficio di Presidenza e sono nominati dal Consiglio Nazionale. Essi non hanno diritto di voto.

I soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo infermieri, si riconoscono nella filosofia e negli scopi associativi e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non hanno diritto di voto.

#### **Art. 5**

I soci Ordinari cessano di far parte dell'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- esclusione conseguente a comportamento che sia di nocumento all'etica e alla deontologia professionale;
- il mancato versamento della quota annuale.

L'esclusione è decretata dall'Ufficio di Presidenza, a proprio insindacabile giudizio. Il procedimento di esclusione prevede la denuncia da parte di uno qualsiasi dei soci, in relazione al comportamento indegno tenuto dall'escludendo, comportamento che abbia arrecato nocumento all'etica ed all'immagine dell'Associazione, tenuto conto del codice deontologico professionale e degli scopi dell'Associazione medesima, e sentito l'interessato.

#### **Art. 6**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Nazionale;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Direttore delle pubblicazioni;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 7 – Assemblee**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce una volta all'anno, in coincidenza del Congresso, e, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, decide le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione, e ne approva il bilancio.

La convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata dall'Ufficio di Presidenza, per posta ordinaria, almeno 30 giorni prima della data fissata e pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Al di fuori della circostanza precedente, l'Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che sia ritenuto opportuno dall'Ufficio di Presidenza, oppure che sia richiesto da almeno  $\frac{3}{4}$  dei componenti del Consiglio Nazionale, oppure che sia richiesto da almeno  $\frac{1}{3}$  dei soci ordinari.

L'assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione del bilancio, demandato rigorosamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, partecipano al voto solo i soci ordinari. E' ammesso il voto con delega fino ad un massimo di due per ogni socio ordinario. Il quorum costitutivo viene raggiunto, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega scritta, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci ordinari, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti e/o rappresentati.

#### **Art. 8 - Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è costituito dai rappresentanti regionali eletti dai soci ordinari il cui mandato inizia alla data del Congresso Nazionale dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche. I delegati

vengono assegnati alle singole regioni nella misura di 1 delegato ogni 10 iscritti e restano in carica per 2 anni. Per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto tramite posta. Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti regionali eletti, avverrà in sede di Congresso Nazionale.

### **Art. 9**

Il Consiglio Nazionale si considera insediato appena proclamata l'elezione dei suoi rappresentanti in seno al Congresso Nazionale dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche e viene immediatamente convocato dal Presidente uscente, per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti del Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio medesimo.

Il voto sarà segreto.

### **Art. 10**

Le riunioni del Consiglio Nazionale si tengono almeno tre volte l'anno, anche per via telematica, dopo la prima, e sono convocate dall'Ufficio di Presidenza o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale, qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente.

Il Consiglio Nazionale è chiamato a decidere sulla programmazione e sulle scelte dell'Associazione. In caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso di un componente del Consiglio Nazionale, subentra il primo dei non eletti.

Nell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, ogni membro del Consiglio Nazionale può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.

### **Art. 11 – Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza viene eletto dal Consiglio Nazionale. I suoi membri possono essere scelti tra tutti i soci AILF, e faranno parte, di diritto, del Consiglio Nazionale. Se l'eletto nel l'Ufficio di Presidenza riveste contestualmente anche la carica di Delegato Regionale, dovrà, a pena di decadenza dall'Ufficio di Presidenza, rassegnare immediatamente le dimissioni da Delegato Regionale.

L'Ufficio di Presidenza è composto da cinque membri.

L'Ufficio di Presidenza elegge, tra i propri membri, il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Nazionale, il Vicepresidente e il Tesoriere. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono convocate dal Presidente o da almeno due membri qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente.

L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'AILF. Gestisce la programmazione dell'attività, rappresenta l'Associazione, coordina i vari aspetti operativi, formula le proposte per il Consiglio Nazionale, vigila sull'applicazione delle decisioni del Consiglio Nazionale e delle Assemblee Generali, stabilisce le quote annuali di iscrizione, cura i rapporti con le altre Associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità di gestione burocratica e amministrativa.

Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.

In caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio stesso provvederà alla cooptazione, al proprio interno, del componente medesimo, purché il cooptato faccia parte del Consiglio Nazionale. Il componente cooptato dura in carica sino al prossimo Congresso Nazionale.

Nel caso in cui, per successive cooptazioni, dovesse venir meno la maggioranza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti dai membri del Consiglio Nazionale, esso Ufficio deve considerarsi

decaduto e deve convocare il Consiglio Nazionale, a cura dei restanti componenti dell'Ufficio di Presidenza, per l'elezione ex novo, dei componenti dell'Ufficio medesimo.

#### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Generale.

#### **Art. 13 - Vicepresidente**

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o per delega dello stesso.

#### **Art. 14 - Tesoriere**

Il Tesoriere predispose il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote le quote associative, provvede alle operazioni contabili e amministrative autorizzate dall'Ufficio di Presidenza, gestisce su delega dell'Ufficio di Presidenza i conti correnti e depositi postali o bancari intestati all'AILFi e la cassa corrente, compila e aggiorna la documentazione amministrativa e contabile.

#### **Art. 15 - Direttore delle pubblicazioni**

Il Direttore Responsabile delle pubblicazioni, siano esse in forma cartacea o telematica, cura, in armonia con l'Ufficio di Presidenza, le linee editoriali, la progettazione e la scelta delle pubblicazioni. E' responsabile di tutta l'attività di redazione. E' eletto dall'Ufficio di presidenza ed è cumulabile con altre cariche interne dell'Associazione.

#### **Art. 16 - Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da n. 3 membri e provvede all'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio prima che sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, dandone conto all'Assemblea stessa, attraverso una propria relazione.

I suoi componenti vengono eletti dal Consiglio Nazionale all'interno dei propri membri, purché estranei all'Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 17**

I Delegati Regionali:

- rappresentano l'Associazione a livello regionale;
- programmano e gestiscono in accordo con l'Ufficio di Presidenza l'attività associativa nella regione di appartenenza;
- curano la diffusione del materiale associativo;
- promuovono le adesioni all'AILF.

#### **Art. 18**

Nessuna pregiudiziale viene espressa per l'eventuale associazione ad altre Associazioni professionali o sindacali da parte dei membri degli Organi ufficiali dell'AILF.

## **TITOLO IV - Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 19**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea Ordinaria dei soci stabilirà le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione. Il liquidatore od i liquidatori compiranno tutti gli atti necessari per la liquidazione: essi rappresenteranno l'Associazione anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore od i liquidatori redigeranno un rendiconto finale da sottoporre all'Assemblea dei soci Ordinari e ripartiranno l'eventuale residuo tra i soci stessi.

## **TITOLO VI - Disposizioni varie**

### **Art. 20**

Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere presentate al Presidente non meno di sei mesi prima dell'Assemblea Generale da almeno 1/5 dei soci o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale o dell'Ufficio di Presidenza.

Le proposte di modifica allo Statuto andranno presentate ai soci almeno tre mesi prima dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

### **Art. 21**

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di rinviare ad appositi regolamenti alcuni aspetti dell'attività associativa.

### **Art. 22**

Tutte le cariche associative, ove non esistano altre disposizioni, hanno durata triennale.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Eventuali rimborsi spese potranno essere avallati dall'Ufficio di Presidenza, con maggioranza dei voti, dopo giudizio favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 23**

L'Associazione non ha fini di lucro.

## **TITOLO VII - Clausola compromissoria**

### **Art. 24**

Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure tra gli aderenti stessi, in dipendenza del presente Statuto, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, eleggibili tra i soci Ordinari, di cui i primi due eletti dalle parti in contestazione ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due. In mancanza di accordo, il terzo arbitro sarà il Presidente del Collegio dei Revisori.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alla parte interessata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando contestualmente il proprio arbitro. Nei 20 giorni successivi la controparte indicherà il proprio arbitro.

In caso di difetto di indicazione del proprio arbitro, la medesima parte si intenderà soccombente.

Il Collegio Arbitrale avrà funzione di amichevole compositore e avrà le più ampie facoltà di istruttoria, delibererà senza vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione del Collegio Arbitrale, dando per rato e valido il suo operato.

### **Art. 25**

Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.